

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

mese di APRILE 2009

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0								

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (Tfr), per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 15 aprile 2009 al 14 maggio 2009, è pari a 0,667286%

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO e RIPOSI ALLATTAMENTO

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 41 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - CISL, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 7, della Legge n. 104/1992 secondo il quale le disposizioni che disciplinano la concessione dei permessi per assistenza ai disabili gravi "si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità".

La risposta:

"... si ritiene ... di dover escludere ogni indicazione volta ad ampliare il novero dei soggetti che possono fruire dei permessi per assistenza dei disabili gravi, ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992, escludendo pertanto da tali benefici i "tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità".

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello numero 41 del 15 maggio 2009
(documento 119)**

PROROGA COLLABORAZIONE IN CASO DI MATERNITA'

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 39 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito dell'Università degli studi di Padova, in merito alla sospensione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per maternità, paternità, adozione o affidamento ed il connesso diritto alla proroga del rapporto. In particolare si chiede se per l'Ateneo sussista o meno una obbligatorietà di proroga – prevista in 180 gg. dal D.M. 12 luglio 2007 – anche nella ipotesi in cui venga meno l'utilità della prestazione resa dal collaboratore.

La risposta:

"... In conclusione, ..., se l'assenza per gravidanza incide negativamente nella realizzazione del progetto di lavoro, può considerarsi in linea con la *ratio* del contratto e con il principio di corrispettività dello stesso non corrispondere in tutto o in parte il compenso concordato ferme restando, come già evidenziato, le tutele di carattere indennitario previste dal D.M. 12 luglio 2007".

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello numero 39 del 15 maggio 2009
(documento 120)**

INFORTUNIO SUL LAVORO - OBBLIGO DI COMUNICARE DEI DATI

Le Direzioni Generali della Tutela delle condizioni di lavoro e dell'Attività ispettiva, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicano la circolare n. 17 del 12 maggio 2009 relativa all'obbligo di comunicazione dei dati - ex articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - degli infortuni di lavoro inferiori ai tre giorni.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Circolare numero 17 del 12 maggio 2009
(documento 121)**

PUBBLICITA' AL TELEFONO

Le aziende e i call center che, avvalendosi della deroga prevista fino al 31 dicembre 2009 dal cosiddetto decreto "Milleproroghe", contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1 agosto 2005.

Non potranno servirsi del periodo di deroga per chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno cedere i dati che utilizzano a terzi.

Con un provvedimento che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Garante per la privacy ha precisato le regole che dovranno seguire le società che svolgono attività di marketing nell'usare i dati degli abbonati.

Il decreto "Milleproroghe", di recente convertito in legge, stabilisce che i numeri di telefono e gli indirizzi presenti nelle banche dati costituite sulla base dei vecchi elenchi telefonici sono utilizzabili per fini promozionali fino al 31 dicembre 2009 da coloro che hanno creato tali banche dati precedentemente al 1 agosto 2005.

Il provvedimento del Garante intende chiarire rigorosamente i limiti entro i quali società che effettuano attività promozionale anche tramite call center possono avvalersi della deroga. Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro.

- Le società dovranno innanzitutto documentare in modo adeguato che la banca dati, costituita con i numeri telefonici e gli indirizzi degli abbonati, sia stata effettivamente creata prima del 1 agosto 2005. Le società dovranno usare questi dati direttamente e non potranno cederli a nessun titolo ad altre aziende.
- Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà.
- I dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la data del 31 dicembre 2009. Questo significherebbe di fatto costituire nuove banche dati, andando al di là delle finalità stabilite dalla legge e prorogando oltre il termine previsto gli effetti della deroga temporanea.
- Le società che svolgono attività di marketing dovranno comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in G.U., di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1 agosto 2005 e di volerle utilizzare per attività promozionali. Dovranno chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi.

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Ma la pensione è ancora considerata una retribuzione differita, corrispettivo dei contributi versati?

Vale ancora il principio di corrispondenza tra contribuzione previdenziale versata e prestazione pensionistica? E' la domanda che molti si pongono di fronte alle prospettive di pensioni sempre più scarse con un indice di sostituzione cioè di rapporto tra prima pensione percepita e ultimo rateo di stipendio che andrà al di sotto del 50 per cento seppur col massimo dell'anzianità lavorativa pur avendo versato fior di contributi. Ma c'è di più, i ratei pensionistici che non sono agganciati alla reale svalutazione monetaria, perdono, anno dopo anno, il loro potere di acquisto per essendo stata versata una contribuzione a reale valore corrente: nel tempo le pensioni erogate dagli enti previdenziali diventano semplici debiti di valuta e non debiti di valore, sui quali si abbatte una scure

fiscale che ancor più depaupera il misero assegno considerato quasi come una regalia, un furto verso le classi dei giovani e così via.

Basta a questi atteggiamenti che mettono in competizione nonni-nipoti. Va data dignità al nonno e rispetto alle speranze del nipote.

LAVORO AUTONOMO e SUBORDINATO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

Con sentenza n. 10629 del 8 maggio 2009, la Cassazione ha affermato che la determinazione tra lavoro autonomo o lavoro subordinato non dipende esclusivamente dall'assoggettamento, del lavoratore, al potere direttivo del datore. Infatti, nel caso di prestazioni estremamente semplici e ripetitive gli elementi da esaminare per individuare il tipo di rapporto sono altri: continuità e durata dell'attività, modalità di erogazione del compenso, regolamentazione dell'orario.

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza numero 10629 del 8 maggio 2009 (documento 122) da Juris data Sole-24ore

INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA' DEL DATORE

Con sentenza n. 18998 del 6 maggio 2009, la Cassazione ha affermato che ai lavoratori autonomi spettano le stesse garanzie dei dipendenti su informazione, protezioni, controlli e direttive dei superiori:

"Il responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui.

In altri termini, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso "de quo", nella possibilità in concreto di impedirlo.

E' il cosiddetto "doppio aspetto della colpa", secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.

E' da osservare, peraltro, che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.

... in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.

Alla stregua di tale principio, ... , non potendosi l'eventuale imprudenza, profilabile nella condotta della vittima, considerarsi imprevedibile e tale da interrompere il rapporto di causalità con l'evento infortunistico, essendo questo nella specie riconducibile, anche e comunque, all'omissione, da parte dell'imputato, della condotta doverosa di impedire, per mezzo di informazione specifica e di predisposizione di apposite misure di protezione, ...".

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza numero 18998 del 6 maggio 2009 (documento 123)

IN BREVE DALLA CASSAZIONE

Può essere multato il pedone che non attraversa sulle strisce "se queste sono poste a meno di 100 metri di distanza" da lui.

Corte di Cassazione - Sentenza 18 maggio 2009 numero 11421

Nelle piccole aziende familiari un solo responsabile per gli infortuni. Infatti, risponde della sicurezza il socio delegato dagli altri ai rapporti con l'ispettorato del lavoro e, cioè, il vertice della società.

Corte di Cassazione - Sentenza 21 maggio 2009 numero 21270

BILANCI INPDAP IN ROSSO

Corte dei conti deliberazione n. 28 pubblicata il 22 maggio 2009: 2007 in rosso, previsioni 2008 e 2009 con tendenza ad un progressivo peggioramento nei conti INPADAP, l'ente di previdenza della pubblica amministrazione.

Cause: il blocco generalizzato delle assunzioni, gli incrementi annuali delle pensioni in essere e il costante aumento del numero dei pensionati, oltre la ricorrente privatizzazione dei servizi.

La Corte ritiene non più dilazionabile il ricorso a misure idonee ad assicurare l'equilibrio futuro dell'INPDAP. Si ritorna a parlare del SuperInps come unico ente previdenziale.